


COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Provincia di Verona

Assessorato ai Servizi e alle Politiche Sociali



REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI

ART. 1 – FINALITA' E FONTI

Il presente regolamento disciplina gli interventi di natura socio-economica finalizzati al superamento delle difficoltà individuali o familiari ed al reinserimento della persona nel mondo produttivo e sociale.

La prestazione socio-economica, oggetto del presente regolamento, va intesa, di norma, non fine a se stessa, ma quale strumento che permette l'avvio, quando possibile, di un progetto globale di aiuto finalizzato alla tutela ed alla promozione dell'individuo e della famiglia secondo i principi di cui agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

Ai fini del raggiungimento degli scopi di cui al precedente comma, il presente regolamento è adottato in conformità alle linee d'indirizzo di cui agli artt. 2, 6 comma 2 lett.a), 22 e 23 della L. 328/2000, come successivamente integrati e modificati.

Costituiscono fonte del presente regolamento, inoltre, le vigenti disposizioni regionali in materia.

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI

I criteri di accesso, le procedure e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale del Comune sono stabiliti secondo i principi di universalità, uguaglianza, non discriminazione.

Gli interventi di cui al presente regolamento sono finalizzati a prevenire e/o ridurre il disagio e la marginalità generati da un'insufficienza di reddito tale da non poter garantire il soddisfacimento dei bisogni primari, per sé e per la propria famiglia.

Le prestazioni economiche del Comune di Villa Bartolomea vanno ad integrare le provvidenze erogate dalla rete di soggetti pubblici e privati che, secondo il principio di sussidiarietà, concorre a supportare le famiglie o i singoli che versano in condizioni d'indigenza o ricadenti in forme di temporanea difficoltà economica.

I contributi disciplinati dal presente regolamento vengono erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio, come approvate annualmente dal Consiglio Comunale.

I contributi possono consistere, in alternativa all'erogazione di prestazioni in denaro, in pagamenti diretti, effettuati dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune, relativi alle utenze intestate ai richiedenti o a debiti di varia natura da essi contratti e legittimamente esigibili dal creditore, purchè il richiedente sia in possesso dei requisiti di accesso agli interventi economici secondo le disposizioni del presente regolamento.

Sono contributi, ai sensi del vigente regolamento, anche le assegnazioni alimentari, sia nella forma dei "buoni spesa", sia nella forma delle "gift cards alimentari".

Gli interventi economici disciplinati dal presente regolamento non costituiscono un diritto in senso assoluto per i richiedenti, hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e non possono essere intesi quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte dell'Amministrazione Comunale; gli interventi economici sono condizionati dall'esito dell'apposito procedimento

amministrativo (che si conclude con determina del Responsabile del Settore Servizi Sociali) volto a verificare i requisiti di accesso, le modalità e l'entità delle prestazioni.

All'esito dell'istruttoria, l'Assistente Sociale del Comune può proporre che l'erogazione del beneficio o le sue modalità e termini siano subordinati all'accettazione, da parte del richiedente, di precisi impegni e condizioni contenuti in un accordo stipulato nella forma scritta e denominato "contratto sociale".

ART. 3 - DESTINATARI

Gli interventi di sostegno economico di cui al presente regolamento sono rivolti a singole persone o nuclei familiari residenti da almeno due anni nel Comune di Villa Bartolomea, compresi gli stranieri comunitari, non comunitari e apolidi, purchè regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato ai sensi della normativa vigente.

Il Comune di Villa Bartolomea si riserva, in ogni caso, in presenza di interventi a favore di persone o famiglie che al momento della domanda non risultino iscritti all'anagrafe comunale da almeno due anni, di dare seguito ad ogni azione legittimamente esperibile di rivalsa o di regresso nei confronti del Comune del domicilio di soccorso, come definito dalle vigenti normative in materia.

Art. 4 – REQUISITI DI ACCESSO

Possono accedere ai contributi economici di cui al presente Regolamento:

- i cittadini la cui certificazione ISEE in corso di validità risulti inferiore al minimo vitale con riferimento all'anno precedente calcolato sulla soglia di accesso della pensione integrata al minimo INPS;
- cittadini il cui patrimonio immobiliare sia limitato esclusivamente alla casa di abitazione del nucleo.

In caso di presentazione di un ISEE pari a zero, il richiedente è tenuto a fornire una giustificazione circa le sue fonti di sostentamento per l'anno di riferimento e, comunque, la dichiarazione sarà senz'altro sottoposta agli accertamenti d'ufficio. Qualora il reddito ISEE risulti superiore all'importo fissato, si potrà richiedere l'accesso al contributo straordinario (art. 7) qualora il richiedente attesti, dietro propria responsabilità, il verificarsi nel corso dell'anno solare di una situazione contingente e imprevista (perdita del lavoro, morte del capo famiglia, spese sanitarie per patologie gravi e impreviste, separazione di fatto del nucleo familiare, ecc...) che ha causato un abbassamento della situazione reddituale, non corrispondente pertanto al reddito ISEE presentato in allegato alla richiesta.

ART. 5 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Gli interventi di assistenza economica di cui al presente regolamento si distinguono in:

- a) contributi ordinari integrativi del reddito;
- b) contributi straordinari integrativi del reddito.

Le predette tipologie di contributo, su motivata disposizione dell'Assistente Sociale, possono essere liquidate con quietanza a persona diversa dal destinatario ed allo stesso Servizio Sociale, affinché ne sia garantito il corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

L'Amministrazione Comunale, con atto di Giunta o del Responsabile del Settore, può disporre l'erogazione del contributo economico straordinario o ordinario anche in forme alternative a quella monetaria, sotto forma di prestazioni di beni o servizi, oppure disporre l'erogazione in forma mista (buoni per acquisto di beni di prima necessità ed erogazione monetaria, fino a concorrenza dell'importo dovuto al singolo beneficiario).

ART. 6 – CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI

I contributi economici ordinari integrativi del reddito sono contributi economici di carattere continuativo erogati in favore di singoli o famiglie in condizioni economiche al di sotto dei parametri di minimo vitale e non in grado di corrispondere al soddisfacimento dei bisogni primari.

Ai fini dell'attivazione dell'intervento si tiene conto, con riferimento temporale al momento della domanda:

1. dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) relativo al nucleo familiare del richiedente;
2. della percezione da parte del richiedente di ogni altra fonte di reddito non imponibile e quindi esclusa dall'ISEE quali:

A) **pensioni esenti:**

pensioni di guerra;
pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle ad esse equiparate (sentenza Corte Costituzionale n. 387 del 4 novembre 1989);
pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici;

B) **redditi non assoggettabili all'IRPEF:**

rendite erogate dall'INAIL per invalidità permanente;
equo indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992 n. 210 ed alla direttiva tecnica interministeriale (Ministero della Sanità – Ministero delle Difesa) del 28 dicembre 1992;

assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultante da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;

retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche;

premi corrisposti a cittadini italiani da stati esteri o enti internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali;

3. della presenza, anche quando non conviventi, delle persone tenute agli alimenti a norma dell'art. 433 c.c., nonché delle condizioni soggettive e reddituali delle medesime, misurate attraverso le attività istruttorie di accertamento svolte dal Servizio Sociale Professionale;
4. di eventuali altri benefici goduti dall'istante provenienti da Enti, istituzioni o soggetti pubblici o del privato sociale;

5. del godimento di diritti di abitazione in locali di edilizia pubblica a canone sociale o di concessioni abitative in strutture protette o di emergenza abitativa senza pagamento di canone.

I contributi economici ordinari integrativi del reddito hanno, di norma, un importo massimo mensile di € 150,00; completato il percorso di autonomia personale e familiare che ha determinato la non autosufficienza economica, si procede alla dimissione.

L'erogazione dei contributi economici ordinari avverrà fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili.

ART. 7 – CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI

I contributi economici straordinari integrativi del reddito sono contributi economici finalizzati ad integrare i redditi di singoli o famiglie che si trovino ad affrontare situazioni impreviste di varia natura che comportano un eccezionale e straordinario onere economico.

L'intervento economico sarà erogato in presenza delle seguenti condizioni:

1. requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
2. avvio del percorso secondo quanto stabilito dal successivo art. 8;
3. condizioni reddituali secondo i criteri stabiliti dall'art. 4. Se nell'anno in corso si sono verificate situazioni tali da modificare in modo significativo la condizione reddituale del richiedente, ai fini della valutazione della domanda dell'interessato, si considera la situazione effettiva autocertificata al momento dell'avvio della pratica.

Le richieste di intervento economico finalizzate ad acquisire prestazioni o presidi sanitari non coperti (o coperti in misura parziale) dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sono di norma respinte; tuttavia, possono essere accolte nei seguenti casi:

- a) preventiva utilizzazione di tutte le possibilità offerte dal SSN;
- b) necessità di prevenire l'insorgenza o l'aggravamento di condizioni di maggiore bisogno assistenziale in nuclei familiari in temporanea e grave situazione economica.

Sono ammesse al contributo economico straordinario le seguenti spese:

1. bollette relative a utenze di luce, gas e acqua; il contributo può essere richiesto anche in caso di rateizzazione della spesa;
2. acquisto di pellet o gasolio;
3. acquisto di farmaci generici secondo prescrizione del Medico di Medicina Generale.

Ogni spesa dovrà essere debitamente documentata dal richiedente.

L'importo massimo del contributo economico straordinario è di € 600,00

La domanda del richiedente già beneficiario di contributo ordinario non sarà accolta.

L'erogazione dei contributi economici straordinari avverrà fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili.

ART. 8 – PROCEDURA E ISTRUTTORIA

I soggetti aventi titolo ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento che intendono inoltrare domanda per l'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 devono rivolgersi ai Servizi Sociali Comunali.

L'Assistente Sociale, dopo il colloquio professionale con il richiedente e la raccolta della documentazione prevista dal presente regolamento, entro 15 giorni comunicherà all'interessato l'esito della richiesta sia in caso di accoglimento che di diniego.

Ogni richiesta dovrà essere redatta su modulo predisposto e fornito dal Settore Servizi Sociali, accompagnata dalla documentazione specifica a sostegno della richiesta stessa, dall'attestazione ISEE in corso di validità o, in caso di significative variazioni sul reddito ISEE prodotto e ancora in corso di validità, da un'autocertificazione sostitutiva che ne motiva e ne circostanzia le ragioni.

I destinatari degli interventi di assistenza economica, su valutazione dell'Assistente Sociale, quando possibile potranno essere coinvolti in un "percorso di aiuto sociale" finalizzato a promuovere il raggiungimento dell'autonomia della persona e il superamento delle difficoltà. La presa in carico si articola in tre momenti:

- a) valutazione preliminare effettuata dall'Assistente Sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa dalla persona e dei bisogni che vi sottendono; questa fase prevede la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
- b) predisposizione di un progetto assistenziale personalizzato, eventualmente condiviso anche con altri servizi socio-sanitari, che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno;
- c) verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

Il mancato rispetto del progetto personalizzato da parte dell'utente, comporta la cessazione della prestazione economica; in tal senso, si considerano inadempienti:

- coloro che abbiano rifiutato un'offerta di lavoro;
- non abbiano rispettato gli impegni assunti nel progetto personalizzato in merito alla ricerca e al mantenimento del lavoro;
- se soggetti a dipendenze, si rifiutano di affrontare un percorso riabilitativo.

ART. 9 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

Il contributo potrà essere revocato d'ufficio:

- a seguito dell'acquisizione da parte degli Uffici di elementi istruttori ulteriori o sopravvenuti, anche successivi all'erogazione, che ne evidenzino la mancanza di presupposti e requisiti;

- in ogni caso quando sia stata prodotta documentazione falsa o dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenti responsabilità penali.

In caso di revoca del beneficio, il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente ricevute esponendosi, in caso contrario, all'azione di restituzione per via giudiziale delle stesse da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 10 – CONTROLLI

Sulle dichiarazioni sostitutive presentate in ordine alla richiesta di interventi economici del presente regolamento, possono essere attivati tutti i controlli necessari ad accertarne la veridicità avvalendosi anche delle informazioni in possesso di altri enti della Pubblica Amministrazione.

ART. 11 – NORME FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione.

L'approvazione del presente Regolamento abroga la precedente deliberazione di C.C. n. 2 del 29.01.2006

